



Comune di Castelnovo ne' Monti

**DELIBERAZIONE N. 103 DEL 29/12/2020**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Sessione Ordinaria – Seduta Pubblica di Prima convocazione

**OGGETTO : APPROVAZIONE MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF E APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021**

L'anno **2020** il giorno **29** del mese di **Dicembre** alle ore **20.30** , in VIDEOCONFERENZA, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti norme di legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome Nome	Carica	Presente/Assente
Bini Enrico	Sindaco	Presente
Severi Paolo Giorgio	Consigliere	Presente
Borghi Chiara	Consigliere	Presente
Rivi Nicola	Consigliere	Presente
Boni Carlo	Consigliere	Presente
Ferrari Emanuele	Vice Sindaco	Presente
Manfredi Lucia	Consigliere	Presente
Valentini Daniele	Consigliere	Presente
Spadaccini Erica	Consigliere	Presente
Martinelli Claudia	Consigliere	Presente
Essadiki Abdelghani	Consigliere	Presente
Fiori Sabrina	Consigliere	Assente
Davoli Alessandro Raniero Angelo	Consigliere	Presente
Pigoni Paolo	Consigliere	Presente
Vassallo Nadia	Consigliere	Presente
Caselli Giorgio	Consigliere	Presente
Maioli Luca	Consigliere	Presente

Totale presenti:16  
Totale assenti:1

Assiste il Segretario Comunale **Marziliano Matteo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.  
Il Sig. **Bini Enrico** nella qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri:

Maioli                    Luca                    –                    Vassallo                    Nadia–                    Rivi                    Nicola

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** il Decreto Legislativo 28/09/1998, n. 360 – art. 1 comma 1°, il quale recita: “E’ istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche” e comma 3° (così come novellato dall’art. 1, comma 142, L. n. 296/2006) il quale recita “I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”;

**VISTO** l’articolo comma 3 bis del suddetto decreto ai sensi del quale il Comune può con il regolamento medesimo, stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

**RICHIAMATO** l’articolo 52 del D. Lgs n. 446 del 15 dicembre 1997, il quale attribuisce ai Comuni un’ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie;

**VISTO** l’art. 1, comma 169, Legge n. 296 del 27/12/2006, che prevede che gli enti locali deliberino le tariffe ed aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio - purché entro il termine predetto - abbiano effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, salva la proroga di anno in anno in caso di mancata approvazione entro il termine sopra citato;

**VISTO** l’art. 53, comma 16, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio ■ previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio – purché entro il termine di cui sopra – hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento;

**VISTO** l’art. 106, comma 3 bis del D.L. 34/2020 (convertito in L 77/2020) che ha spostato dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali;

**RICHIAMATO** l’art. 4, comma 1-quinquies, del D.L. n. 16/2012 che prevede che a decorrere dall’anno 2012, entro trenta giorni dall’approvazione della delibera che istituisce l’aliquota relativa all’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, i comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) ;

**DATO ATTO** inoltre che ai sensi dell’art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 23/2011 (così come novellato dall’art. 4, comma 1, del D.L. n. 16/2012), a decorrere dall’anno 2011 le delibere di variazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma, 3 del decreto legislativo n. 360/1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell’anno a cui la delibera afferisce;

**RICHIAMATO** l’art. 8, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2014 ai sensi del quale ai fini della pubblicazione sul sito [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) le delibere devono essere trasmesse dai comuni esclusivamente per via telematica mediante l’inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ( [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ) e la contestuale compilazione dei dati relativi alle aliquote ed eventuali esenzioni stabilite;

**RICHIAMATI** i commi 15 e 15 bis dell'art. 13 del D. Lgs 201/2011 così come novellato dal D.L. 34/2019 convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019 (cd. Decreto Crescita) ai sensi dei quali a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni devono essere inviate al MEF esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998; con apposito decreto del MEF verranno stabilite le regole tecniche del formato elettronico che i comuni dovranno utilizzare per l'inserimento dei dati nel portale medesimo.

**RICHIAMATI** il comma 143 della Legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006) che stabilisce che a decorrere dall'anno d'imposta 2007 il versamento dell'addizionale comunale IRPEF sia effettuato direttamente ai comuni di riferimento attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune, nonché il D.M. 5 ottobre 2007 ed il D.M. 22 ottobre 2008, emanati in attuazione della norma predetta;

**DATO ATTO** che - in virtù della modifica normativa apportata all'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 360/1998, ad opera dell'art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2014 - l'acconto dell'imposta in questione deve in ogni caso essere determinato sulla base delle aliquote ed eventuali soglie di esenzione vigenti nell'anno precedente;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 41 del 04/07/2013 con la quale veniva approvato il "Regolamento per l'applicazione della variazione dell'aliquote di partecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) composto dai seguenti due articoli:

**"Articolo 1 – Variazione dell'aliquote di partecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF**

Nel comune di Castelnovo ne' Monti la variazione dell'aliquote di partecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF è stabilita - decorrere dal 01/01/2013 - ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 28/09/1998, n. 360, nella misura dello 0,8%;

**Articolo 2 – Soglia di esenzione**

Relativamente alla applicazione dell'aliquote di cui all'articolo 1, sono esenti i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF, non superiore ad €. 8.000,00."

**VISTE** le proprie deliberazioni n. 75 del 30/09/2014, n. 54 del 19/06/2015, n. 12 del 04/04/2016, n. 18 del 31/03/2017, n. 14 del 28/02/2018, n. 9 del 18/02/2019 e n. 57 del 30/07/2020 con cui tale aliquota e soglia di esenzione venivano confermate anche per gli anni di imposta successivi (dal 2014 al 2020);

**VISTI** i programmi di spesa indicati nello schema del Bilancio di Previsione 2021-2023 e nel Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

**CONSIDERATO** che la situazione finanziaria generale del Comune di Castelnovo ne' Monti è tale da richiedere necessariamente l'applicazione della variazione dell'aliquote di partecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF al fine di assicurare alla cittadinanza uno standard qualitativo dei servizi pubblici adeguato;

**CONSIDERATO** che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione dell'aliquote unica dello 0,8% già deliberata per l'anno d'imposta 2020, che viene pertanto confermata anche per l'anno 2021;

**RITENUTO** tuttavia opportuno in questo periodo di forte congiuntura economica elevare la soglia di esenzione da €. 8.000,00 ad €. 10.000,00;

**DATO ATTO** che la soglia di esenzione sopra indicata non va intesa come franchigia bensì come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta; in caso di superamento del limite di esenzione stabilito l'addizionale si applica sul reddito complessivo (art. 1, comma 11, D.L. n. 138/2011);

**RITENUTO** pertanto per le motivazioni dianzi esposte di modificare il Regolamento per l'applicazione della variazione dell'aliquote di partecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche)" approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 41 del 04/07/2013 come di seguito riportato:

**Art. 2 - Soglia di esenzione:- il limite di esenzione viene elevato da Euro 8.000,00 ad Euro 10.000,00;**

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p><b>Articolo 1 – Variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF</b></p> <p>Nel comune di Castelnovo ne' Monti la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF è stabilita - a decorrere dal 01/01/2013 - ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 28/09/1998, n. 360, nella misura dello 0,8%;</p>	<p><b>Articolo 1 – Variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF</b></p> <p>Nel comune di Castelnovo ne' Monti la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF è stabilita - a decorrere dal 01/01/2013 - ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 28/09/1998, n. 360, nella misura dello 0,8%;</p>
<p><b>Articolo 2 – Soglia di esenzione</b></p> <p>Relativamente alla applicazione dell'aliquota di cui all'articolo 1, sono esenti i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF, non superiore ad €. 8.000,00.</p>	<p><b>Articolo 2 – Soglia di esenzione</b></p> <p>Relativamente alla applicazione dell'aliquota di cui all'articolo 1, sono esenti i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF, non superiore <b>ad €. 10.000,00</b>.</p>

**DATO ATTO** che, considerato il trend di incassi degli ultimi anni, la manovra in esame comporta per le casse comunali un gettito presunto di competenza dell'anno 2021 di €. 1.220.000,00

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato col D.Lgs. 267/2000;

**DATO ATTO** della competenza del Consiglio Comunale ai sensi del disposto dell'art. 1, comma 142, della L. 296/2006, nonché dell'art. 42, comma 2, lettera f, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali;

**UDITI** gli interventi dell'Assessore Valentini Daniele che illustra il punto posto all'o.d.g., del Consigliere Davoli Alessandro Raniero Angelo, del Consigliere Caselli Giorgio e del Sindaco;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 92 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale:

- tutti gli interventi relativi al presente punto all'o.d.g., sono riportati nella registrazione integrale della seduta su appositi supporti digitali e pubblicati sul sito dell'Ente;
- i supporti digitali sono conservati agli atti della Segreteria Comunale, assicurandone l'immodificabilità

**VISTI** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

**ACQUISITO** il parere espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;

**CON LA SEGUENTE VOTAZIONE** espressa per appello nominale dai n. 16 Consiglieri presenti:

Presenti	n. 16
Votanti	n. 16
favorevoli	n. 14
contrari	n. 2 (Davoli-Pigoni)
Astenuti	n. /

## DELIBERA

- 1- DI MODIFICARE** - per i motivi esposti in premessa – l'art. 2 del vigente "Regolamento per l'applicazione della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche)" elevando la soglia di esenzione da Euro 8.000,00 ad Euro 10.000,00;
- 2- DI APPROVARE** pertanto il "Regolamento per l'applicazione della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche)" valevole nel comune di Castelnovo ne' Monti, nel testo così modificato:

<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE)</b>	
<b>Articolo 1 – Variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF</b>	Nel comune di Castelnovo ne' Monti la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF è stabilita - a decorrere dal 01/01/2013 - ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 28/09/1998, n. 360, nella misura dello 0,8%;
<b>Articolo 2 – Soglia di esenzione</b>	Relativamente alla applicazione dell'aliquota di cui all'articolo 1, sono esenti i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF, non superiore <b>ad €. 10.000,00</b> .

- 3- DI CONFERMARE** per l'anno 2021 la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8%;
- 4- DI DARE ATTO** che la soglia di esenzione sopra indicata (Euro 10.000,00) non va intesa come franchigia, bensì come limite del reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta; in caso di superamento del limite di esenzione stabilito l'addizionale si applica sul reddito complessivo;
- 5- DI DARE ATTO** che la presente deliberazione ha natura regolamentare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 e successive modificazioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 1 comma 3 del D.Lgs 28/09/1998, n. 360 richiamato in premessa;
- 6- DI DARE MANDATO** agli uffici competenti per la pubblicazione e per gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto;

**CON LA SEGUENTE VOTAZIONE** espressa per appello nominale dai n. 16 Consiglieri presenti:

Presenti	n.16
Votanti	n.16
favorevoli	n.14
contrari	n.2 (Davoli-Pigoni)
Astenuti	n./

**DELIBERA**, inoltre

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, valutata l'esigenza di fornire tempestivamente indicazioni precise sui parametri di calcolo del tributo

**Approvato e sottoscritto.**

**IL Sindaco**  
Bini Enrico  
**(Atto sottoscritto digitalmente)**

**Il SEGRETARIO COMUNALE**  
Marziliano Matteo  
**(Atto sottoscritto digitalmente)**